

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

L'Organo di Revisione

Dott. Rag. Claudio Barsottini

---

Comune di GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di SIENA

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Claudio Barsottini

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

Il Revisore Legale dei Conti

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- l'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. I IO del 20/12/2019,
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 20/12/2019,

ESPRIME

l'allegato parere riguardante la proposta di deliberazione di assestamento di bilancio di previsione 2020, e verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Lì, 28/09/2020.

L.ORG

ALLEGATO AL VERBALE N. 25 DEL 28/09/2020  
DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI

PREVISIONE 2020 E VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- l'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. I IO del 20/12/2019,
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 20/12/2019,

Considerato:

- l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, che dispone che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, differito dall'art. 54 del D.L. 14/08/2020 n. 104 al 30 Novembre 2020, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:
  - a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui,

Richiamato:

- l'articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio obbliga l'ente locale ad adottare, ove si manifestino le necessità, "la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, atta alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di

cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio", differito dal D.L. 14/08/2020 al 30 novembre 2020, ai fini della verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio si evidenzia quanto segue:

- in ambito al rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio, nel mese di dicembre 2019, l'Ente, seguendo le indicazioni degli organi di controllo nazionale, ha approvato il bilancio di previsione nei tempi propri dettati dal principio contabile applicato inerente alla programmazione,
- a seguito dei primi effetti registrabili dovuti alla pandemia COVID — 19, l'ente ha inteso analizzare l'andamento tributario delle imposte in auto liquidazione e non, dei proventi dei servizi a domanda individuale e delle altre entrate riscontrando quanto segue:

\*

minori entrate per ADD.LE IRPEF IMPOSTA SOGGIORNO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE nonche' iscrizione a bilancio dei vari contributi assegnati per compensare tali minori entrate nonche il fondo per le funzioni fondamentali.

Per quanto sopra il Comune ha inteso apportare al bilancio, nel pieno rispetto del principio generale della prudenza, una riduzione degli stanziamenti di entrata.

Al fine di dare copertura alle entrate ritenute non più riscuotibili l'ente ha adottato i seguenti atti:

- con la deliberazione di Consiglio n ° 16 del 21/05/2020, ha inteso aderire all'operazione di rinegoziazione dei mutui proposta da Cassa Depositi e prestiti con propria circolare n° 1300/2020,
- con la deliberazione di Consiglio n° 28 del 29/06/2020, ha inteso aderire all'accordo Abi Anci Upi per la sospensione della quota capitale dei mutui concessi da istituti di credito privati diversi da Cassa Depositi e Prestiti aderenti all'accordo ottenendo un risparmio in conto mutui per l'annualità 2020 pari ad € 35.528,10.

L'ente è stato beneficiario del contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali nella misura di € 172.626,00 così come disposto dell'articolo 106 comma primo del DL 34/2020, il medesimo, data la sua natura, deve concorrere alla tenuta degli equilibri di bilancio.

Per quanto sopra, anche l'applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2019 relativamente alle quote natura destinata agli investimenti nonché avanzo libero per un importo complessivo di euro 140.000,00 che finanzia totalmente la spesa in conto capitale.

Ritenuto:

doversi procedere altresì ad un monitoraggio del saldo di cassa, e dell'andamento monetario della gestione, si evidenzia il seguente risultato:

Saldo di tesoreria al 31/12/n - I	1.095.764,32
Ordinativi di incasso emessi al 25/09/2020	2.201.756,72
Partite pendenti incasso al 25/09/2020	109.383,31
Ordinativi di pagamento emessi al 25/09/2020	2.317.020,98
Partite pendenti pagamento al 25/09/2020	178,17

Saldo di tesoreria al 25/09/2020	1.089.705,20
Limite dell'anticipazione di tesoreria autorizzata	650.000,00

Dato atto che:

- in ambito del controllo dei vincoli di finanza pubblica, le proiezioni adottate per l'attestazione di congruità a tale limite normativo in sede di bilancio di previsione, e successive variazioni, sono coerenti con quanto disposto dal comma 821 della legge di bilancio 2019,

Ritenuto:

- adeguato e congruo l'ammontare del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale lo ritiene adeguato riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza,

Preso atto:

- che in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, evidenziato inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.,
- che, contestualmente alla ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 occorre adottare la deliberazione della variazione di assestamento di bilancio secondo il disposto dell'articolo 175 comma 8 del TUEL,

Visto:

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma I e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione,

**ESPRIME**

verificando il permanere degli equilibri generali di bilancio, parere favorevole, ai sensi dell'art. 239, comma I - lett. b) n. 2, del Decreto Legislativo 8 Agosto 2000 n. 267, in merito alla proposta di deliberazione di assestamento di bilancio di previsione 2020, e di cui alle proposte di variazione n. 22 del 30/09/2020 e 25 del 30/09/2020.

Con osservanza.

Lì, 28/09/2020.